

GR_GERICHTE SB 2005 34 vom 23. November 2005

GR Gerichte, 2005-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SB_2005_34

FR: GR_GERICHTE SB 2005 34 du 23 novembre 2005

IT: GR_GERICHTE SB 2005 34 del 23 novembre 2005

Regeste

diffamazione

Erwägungen

E. 2

A. A. è cresciuto a B. in seno alla famiglia composta dai genitori, da una sorella e da un fratello in condizioni ordinate. Ivi ha frequentato la scuola elementare. Indi ha assolto il tirocinio d'elettricista a C., ottenendo il relativo diploma. In seguito ha lavorato a D. e a E. per la F. SA quale montatore d'ascensori. Dal 1974 fino al suo licenziamento, avvenuto nel 1989 a causa delle conseguenze riportate da un infortunio al ginocchio e di un infarto cardiaco subito quell'anno, è poi stato alle dipendenze della G. SA quale elettricista. Da ultimo, fino al 1994, è stato impiegato da diversi datori di lavoro a tempo parziale. Dal 1994 è al beneficio di una rendita d'invalidità per incapacità lavorativa del 100%. Per l'anno 2004 è stato imposto provvisoriamente per un reddito di fr. 24'100.-- ed una sostanza di fr. 258'700.--. Nel 1970 A. s'è sposato con H.. È padre di due figli. A. gode di una buona reputazione. B. Con decreto del 16 febbraio 2005 la Procura pubblica dei Grigioni ha messo A. in stato d'accusa per diffamazione ai sensi dell'art. 173 cifra 1 CP dinanzi alla Commissione del Tribunale del Distretto Bernina. L'atto d'accusa si fonda sulla seguente fattispecie: "Il 27 marzo 2002 il Vicario generale della Curia episcopale curiense, I., indirizzava a A. una missiva, dalla quale si rileva come in occasione del loro incontro del 16 marzo 2002 siano state sollevate due problematiche. L'una relativa alla validità del matrimonio del figlio di A., l'altra concernente l'autorizzazione per la celebrazione del battesimo del nipote dell'accusato. Il Vicario I. forniva quindi le dovute risposte chiarificatorie, indicando la corretta procedura da osservare in ossequio del diritto canonico. In sintesi evidenziava, sia per il matrimonio che per il battesimo, i vizi formali commessi nell'ambito della celebrazione di detti sacramenti. Scagionava pertanto J. dall'addebito mossogli da A., rimproverandolo nel contempo a quei preti che non "rispettano le Direttive della Chiesa". L'8 aprile 2002 A. rispondeva alla missiva del Vicario I., indirizzandogli uno scritto in cui accusa "certi celebranti" (il riferimento a J. appare palese) di condotta disonorevole, segnatamente di avere tranquillamente potuto confessare, consacrare, comunicare, predicare la pace, consapevoli del male che hanno fatto, che stanno facendo e il menefreghismo con il quale affrontano le diverse situazioni. Ha inoltre tacciato J. di ipocrisia e villania nel trattare la gente e ha rilevato la sua grande capacità di smentire tutte le malefatte con l'uso di qualsiasi calunnia per annientare il prossimo senza scrupoli. Ha scritto che se il suo nipote K. non è registrato nel libro dei battesimi non è colpa di chi l'ha battezzato, nemmeno dei genitori o dei nonni, ma solamente di chi fa di tutto per distruggere l'armonia nelle famiglie e nei paesi. Ha rimproverato al Vicario di essersi basato unicamente sul giudizio di un energumeno (inteso J.). Ha affermato che nella diocesi

di L. (recte: di Coira), fra l'altro, sono tollerate le vigliaccherie di J.. Infine parla dell'agonia della parrocchia iniziata con la prima Santa Messa di J., da quando lui ha iniziato a fare di tutto per mettere male contro tutti i parroci avuti negli anni passati, riuscendo nel suo intento, a scapito di tutti.

E. 3

L'esecuzione della pena detentiva è sospesa per un periodo di prova di due anni. La stessa durata vale per la cancellazione della multa.

E. 4

Le spese della presente procedura ammontano a fr. 4'285.-- (spese di istruttoria Procura pubblica dei Grigioni fr. 2'285.--, tassa di giudizio fr. 2'000.--) e sono a carico di A., unitamente alla multa di fr. 700.--, in totale quindi fr. 4'985.--.

E. 5

A. paga al querelante un risarcimento a titolo di riparazione morale di fr. 1'000.--.

E. 6

A. rifonde a J. l'importo di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili.

E. 7

(Rimedio legale).

E. 8

lo discolpano. La stessa regolarizzazione vale per il caso della tutela di legittimi interessi privati (DTF 85 IV 183). L'art. 173 cifra 3 CP lo considera nel senso che chi salvaguarda simili interessi dev'essere ammesso alla prova della verità o della buona fede a meno che le allegazioni siano state proferite o divulgate senza motivo sufficiente, unicamente nell'intento di fare della maldicenza. Queste prove discolpano l'autore; se non sono fornite egli non può essere prosciolto solo per il motivo che ha tutelato legittimi interessi privati. c) L'appellante misconosce che la sola tutela di legittimi interessi privati - a suo dire v'era da salvare un matrimonio e un battesimo - anche se questi stanno al di sopra e al di là dell'onore dell'appellato, non bastano per discolparlo. Anche l'autore che salvaguarda legittimi interessi privati deve fornire la prova della verità delle sue affermazioni o la prova che aveva seri motivi di considerarle vere in buona fede. La prova dell'agire in buona fede non presuppone la completa convinzione delle circostanze lesive dell'onore. Chi le proferisce in forma di sospetto, deve solo documentare che seri motivi lo legittimavano al sospetto. Ora, che l'appellante abbia avuto seri motivi di ritenere le sue accuse, in buona fede, conformi alla verità, non è da lui stato preteso. Quanto poi alla prova della verità, essa non è stata fornita. H. ha esposto i problemi relativi al matrimonio di suo figlio ed al battesimo di suo nipote, ma ha smentito che l'appellato faceva di tutto per distruggere l'armonia nelle famiglie e nei paesi (atto 6.2). R. ha testimoniato d'aver appreso che il suo matrimonio ed il battesimo di suo figlio non erano validi, ma ha negato d'aver avuto dei problemi coll'appellato (atto 6.4). S. ha depresso che fra lui e l'appellato v'era l'usuale confronto tra parroci. Per quanto riguardava la conduzione della parrocchia, ognuno decideva per proprio conto e come riteneva più opportuno; per quanto riguardava le modalità di soluzione dei problemi, ognuno aveva le proprie modalità secondo il suo carattere. Ha inoltre riferito che l'appellato era disponibile con tutti, ma che sulle decisioni fondamentali decideva lui e non accoglieva consigli d'altri, sempre per quanto riguardava le cose relative

alla religione. Ha infine affermato d'essere a conoscenza della lettera dell'8 aprile 2002 e di poter dire che personalmente avrebbe usato maggior pastorità e comprensione, adattando le regole ecclesiali alla vita (atto 3.18). T. ha confermato l'esistenza di problemi fra Q. e l'appellato in relazione al coordinamento delle messe ed alla firma falsa sul contratto di lavoro del padre nonché di problemi fra l'appellante e l'appellato riguardanti il matrimonio del figlio e il battesimo del nipote dell'appellante. Ha aggiunto che l'appellato aveva un carattere un po' lunatico, ma che nei suoi confronti non s'era mai acceso d'ira (atto 6.3). Ne viene che nessuno dei testi esplicitamente menzionati nell'istanza d'appello ha avvalorato le diffamazioni contenute nel litigioso scritto. L'appellante ha quindi

E. 9

espresso un apprezzamento manifestamente sbagliato nei confronti dell'appellato. Di conseguenza non può essere prosciolto in applicazione dell'art. 173 cifra 2 CP. 6. L'appellante contesta inoltre che la fattispecie soggettiva sia adempita. Intanto al riguardo è sufficiente ribadire che il dolo deve riferirsi alla comunicazione diffamatoria ed alla presa di conoscenza da parte di terzi (Trechsel, op. cit., art. 173 n. 7), che l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata corrisponde a quanto affermato dallo stesso appellante all'occasione del suo interrogatorio da parte del giudice istruttore: egli ha chiaramente affermato che era conscio della circostanza che si trattava di termini abbastanza forti (atto 6.5) e che lo scritto litigioso è stato da lui inviato a I., al vescovo M., N., O., P. ed a Q.. Può quindi esser ritenuto che l'appellante ha intenzionalmente offeso l'appellato. 7. a) Da quanto precede risulta che l'appellante s'è reso colpevole di diffamazione. Le pene previste per questo delitto sono la detenzione sino a sei mesi o la multa (art. 173 cifra 1 CP). Nei limiti legali i giudici commisurano la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali (art. 63 CP). b) La colpa dell'appellante è grave. Infatti dev'essere rilevato che la lettera litigiosa era inutile. Con scritto del 27 marzo 2002 il vicario generale ha reso edotto l'appellante che il matrimonio del suo figlio era formalmente viziato e che il celebrante a ciò doveva rimediare chiedendo il formale permesso all'appellato. Il battesimo del suo nipote, anche se formalmente viziato, poiché il celebrante non aveva chiesto il permesso all'appellato, era invece valido. Le questioni erano quindi state chiarite, sicché le diffamazioni non sono state proferite nell'intento di avere chiarezza sulla validità del matrimonio e del battesimo, come pretende l'appellante, ma esclusivamente nell'intento di fare della maldicenza. Circostanze a suo scapito come pure aggravanti ed attenuanti non ve ne sono. Motivi che sminuiscono la colpa sono la buona reputazione, il difetto di precedenti penali e la circostanza che l'appellante ha ammesso il delitto. Tenuto conto quindi della sua sminuita colpa, la condanna a dieci giorni di detenzione ed a fr. 700.-- di multa si rivela adeguata. c) Le premesse oggettive giusta gli art. 41 cifra 1 e 49 cifra 4 CP per porre l'appellante al beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena privativa della libertà rispettivamente dell'anticipata cancellazione della multa dal casellario giudiziale sono date. Egli è incensurato, non ha mai scontato pene per crimini o delitti e la pena di detenzione ora pronunciata è al di sotto di 18 mesi.

E. 10

La valutazione dei singoli fattori soggettivi - vita anteriore e carattere - lascia poi porre una prognosi favorevole, anche se la sua mancanza di comprensione deve essere valutata negativamente. Tuttavia può esser ritenuto che trattasi di un unico sviamento; alla sua impeccabile vita anteriore va dato più peso che alla sua ostinazione. Di conseguenza

l'esecuzione della pena detentiva va sospesa per un periodo di prova di due anni e la multa anticipatamente cancellata dal casellario giudiziale trascorso lo stesso periodo di tempo. 8. a) Da ultimo l'appellante contesta che la vittima sia stata lesa nella sua personalità o che una lesione in tal senso sia documentata. b) Un risarcimento a titolo di riparazione morale dev'essere pagato se conformemente agli art. 28 CC e 49 CO è data un'illecita grave violazione della personalità. Esso ha per scopo che con una somma di denaro sia conguagliato il danno non patrimoniale patito. La quantificazione della somma di denaro dipende essenzialmente dalla natura e dalla gravità della violazione, dall'intensità e dalla durata degli effetti nonché dalla colpevolezza dell'autore del danno e della vittima (DTF 112 II 131). Più intenso è il danno non patrimoniale, più alto è di massima il risarcimento a titolo di riparazione morale. Determinante è la concreta situazione, ma per casi pressoché uguali dev'essere esatta una certa oggettivazione. Pregiudizi possono servire quale guida per un raffronto con un nuovo caso (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. Aufl. Zürich 2005, I/ 118 segg.). Anche è da rilevare che per la quantificazione del risarcimento a titolo di riparazione morale determinante può essere la situazione finanziaria dell'avente diritto. Tuttavia va considerato che il risarcimento a titolo di riparazione morale deve soddisfare il danno non patrimoniale subito (DTF 125 II 554, 121 III 255). c) Già la natura e la gravità delle diffamazioni giustificano che all'appellato sia corrisposta una somma di denaro. Infatti chi è in tal modo discredito è implicitamente moralmente danneggiato. Oltre alla natura e gravità delle imputazioni deve altresì esser tenuto conto della grave colpa dell'appellante, che mendacemente ha incolpato l'appellato di condotta disonorevole. Soggettivamente poi ciò che l'ha posto in grave imbarazzo è stato l'effetto della lettera litigiosa, vale a dire il recapito ai suoi superiori, che sono stati posti dinanzi ad un demonio, non ad un prete. Contrariamente all'assunto dell'appellante, che nega che sia stato preteso un profondo turbamento, l'appellato ha fatto valere d'aver vissuto un periodo d'immenso disagio e d'esser riuscito a superarlo solo grazie alla preghiera ed alla sua gran fede, senza dover ricorrere all'aiuto di uno psicologo. Il risarcimento a titolo di

E. 11

riparazione morale di fr. 1'000.--, rifiuto dall'istanza precedente non può essere criticato. Ciò corrisponde alle somme, che per prassi sono corrisposte per il danno non patrimoniale causato da offese all'onore (cfr. Hütte/Ducksch, op. cit., tabella XII/12 1998 - 2001, tabella XII/7 2002 - 2005, ni. 15 - 17). 9. In simili circostanze l'appello si rivela infondato e dev'essere respinto. Le spese di procedura seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP). L'appellato ha diritto ad una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 160 cpv. 4 LGP).

E. 12

La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L'appello è respinto. 2. I costi della procedura d'appello di fr. 2'000.-- vanno a carico dell'appellante, che rifonde all'appellato un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 3'500.--. 3. Avverso questa sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto federale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 4. Comunicazione a: _____ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente
L'Attuario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.